

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2008) 1004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede che uno Stato membro che ha un programma nazionale di controllo obbligatorio per una delle malattie infettive elencate nell'allegato E (II) della suddetta direttiva, può presentare tale programma alla Commissione per approvazione. Tale articolo prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio intracomunitario.
- (2) La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di era-

dicazione presentati da alcuni Stati membri⁽²⁾ approva i programmi per il controllo e l'eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino («BHV1») presentati dagli Stati membri elencati nell'allegato I di tale decisione per le regioni elencate nello stesso allegato, e per le quali si applicano garanzie complementari per il virus BHV1 in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

- (3) La Repubblica ceca ha ora presentato il programma mirante all'eradicazione dell'infezione BHV1 nell'intero territorio dello Stato membro in questione. Tale programma è conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE. Tale programma inoltre prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in determinati Stati membri o in loro regioni, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali Stati membri o regioni.
- (4) È opportuno approvare il programma presentato dalla Repubblica ceca e le garanzie complementari presentate in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
- (5) È quindi necessario modificare in conformità l'allegato I della decisione 2004/558/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/584/CE (GU L 219 del 24.8.2007, pag. 37).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/558/CE è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	Tutte le regioni, ad eccezione dei Regierungsbezirke Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera
Italia	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Provincia autonoma di Trento»